



**COMUNE DI SESTA GODANO
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA COMUNALE**
(Approvato con Deliberazione di C.C.
N° 06 del 02/02/2019)

TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265 e al D.P.R. 10.09.2005 n. 285, alla L. 28 dicembre 2001 n. 26 (disposizioni in materia di gratuità dei servizi art. 7 bis), alla L. 30 marzo 2001 n° 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri), alla L. R. 4 luglio 2007 n° 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) ed alla D.G.R. del 14.marzo 2006 n°. 225 (semplificazione delle procedure sanitarie), ha per oggetto le norme dirette ai cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione, trasporto ed uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale che si avvale dell'opera dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio Concessioni, del personale di custodia. , i quali svolgono i compiti di sorveglianza, manutenzione, vigilanza e controllo, propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio secondo le rispettive competenze.

I problemi e le pratiche d'ordine amministrativo e tecnico riguardanti la gestione e la manutenzione dei cimiteri sono attribuite, secondo la rispettiva competenza, all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio di Stato Civile, all'Ufficio Concessioni

La manutenzione del cimitero così come la custodia e tutti i servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31,

112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

I cimiteri comunali sono n. 12:

Sesta Godano, Rio, Groppo, Chiusola, Antessio, Orneto, Airola, Pignona, Godano, Scogna, Santa Maria e Cornice.

Art. 3 Disposizioni generali e obblighi

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono effettuate attraverso affidamento a soggetti in possesso dei requisiti di legge e nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento delle prestazioni di servizi. Sono inclusi gli interventi di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici effettuati a seguito di interventi decisi dall'Amministrazione Comunale per messa in sicurezza delle aree cimiteriali o per revoca della concessione.

Art. 4 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a. le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c. le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d. le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti in linea retta entro il 1° grado sepolti nel cimitero del Comune;
- e. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;

- f. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/'90 i cui genitori siano residenti nel Comune;
- g. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a. l'ingresso e visita al cimitero;
- b. deposizione delle ossa o delle ceneri in ossario comune provenienti dai cimiteri comunali.
- c. raccolta e deposizione delle ossa in ossario comune di persone inumate di cui non si trovano parenti.
- d. deposizione di ceneri in ossario comune di persone estumulate di cui non si trovano parenti;
- e. la dispersione delle ceneri in cinerario comune
- f. il feretro, il trasporto funebre e l'eventuale inumazione per le salme di persone indigenti o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- g. Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, nei limiti della normativa vigente.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

Sono in particolare a spese e a carico degli utenti privati:

- a. La tumulazione nei loculi cimiteriali;
- b. L'inumazione in campo comune;
- c. L'esumazione alla scadenza contrattuale.
- d. L'estumulazione e/o cremazione e/o inumazione alla scadenza contrattuale.
- e. La deposizione dell'urna cineraria o dei resti mortali nei loculi o ossari già occupati da salme di familiari;

Gli obbligati ai sensi dell'art. 433 del C.C. chiamati al pagamento delle spese e tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale sono nell'ordine:

- a) coniuge;
- b) figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- c) genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottandi;
- d) generi e nuore;
- e) suocero e suocera;
- f) fratelli e sorelle germani (figli dello stesso padre e della stessa madre) o unilaterali (aventi in comune solo il padre o solo la madre), con precedenza dei germani sugli unilaterali.

In caso di mancato adempimento ai pagamenti di cui sopra da parte degli obbligati si provvederà d'ufficio con oneri a carico degli stessi. E' ammessa la rateizzazione su esplicita richiesta e autorizzazione dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Art. 6 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia penalmente rilevante.

Art. 7 Planimetria cimiteriale

Gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:200 dei cimiteri del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 8 Atti a disposizione del pubblico

Sono a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale:

- a. l'orario di apertura e chiusura (di ogni cimitero);
- b. copia del presente regolamento;
- c. planimetria cimiteriale;
- d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
- e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II: ACCESSO AL CIMITERO

Art. 9 Orario

Il servizio di sepoltura, deve essere garantito in tutti i giorni della settimana esclusi i festivi. Va assicurato l'accesso al cimitero per le visite, in tutti i giorni della settimana compresi i festivi.

Il Sindaco stabilisce l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

Art. 10 Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma e' vietato l'ingresso:

- a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali ad esclusione dei cani guida per non vedenti;
- b. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- c. alle persone in stato di ubriachezza;
- d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti

Art. 11 Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
- l) qualsiasi attività commerciale.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 12 Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti di tutte le confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO III: DISPOSIZIONI SULLE SALME, FERETRI E TRASPORTO

Art. 13 Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 14 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile::

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm e superiore a 3 cm; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del presente Regolamento, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate subordinati alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportuna dimensione per garantire la ripresa del processo di mineralizzazione;

b) per tumulazione:

– la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

– lo spessore delle tavole della cassa di legno per le tumulazioni non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che, per effetto degli intagli medesimi, in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune:

- con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- con percorso superiore ai 100 Km ed a destinazione deve essere cremata o inumata, la cassa di metallo, interna alla cassa d zinco, può essere sostituita con un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Salute;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del fere-

tro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra (inumazione), deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 15 Trasporti di salme

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DEL CIMITERO

Art. 16 Zonizzazione cimiteriale

I Cimiteri del Comune di Sesta Godano (SP) hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nel cimitero sono ubicate anche aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Gli interventi edilizi da realizzare dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative tecniche ed urbanistiche vigenti.

Art. 17 Campi di inumazione – Dimensione dei fossi

Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini fino a 10 anni devono avere lunghezza al fondo m.1,50, larghezza m.0,60.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 18 Cippo (o croce)

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo (o croce), costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

Sul cippo (o croce) verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; E' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

L'installazione dei cippi o croci, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

L'onere della demolizione e smaltimento dei materiali ai sensi di legge alla fine del periodo di sepoltura, è a carico del Comune.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/90 n. 285

Art. 19 Tumulazione – Dimensioni e caratteristiche dei tumuli

Sono a tumulazione le sepolture di feretri in opere murarie (loculi o cripte di cappelle e tombe di famiglia) costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo (99 anni) le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e che non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. **0,70** e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti e ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'art. 15.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le lapidi sono comprese nel loculo ma possono essere sostituite con altre di marmo bianco. (non è ammissibile nessun altro colore)

Art. 20 Conservazione dei resti mortali – Dimensioni degli ossari

I resti mortali di esumazioni ed estumulazioni vanno conservati in idonei contenitori metallici e deposti nelle nicchie ossari sia collettive che private.

Il modulo base di una nicchia ossario è di mt 0,60 x 0,60 con profondità di **70** cm, configurato in modo tale da contenere un massimo di due resti mortali.

E' consentita la realizzazione di ossari con dimensioni minori, purché non inferiori a mt. 0,30, mt. 0,30 e m. 0,70. Questo tipo di ossario di piccole dimensioni, ben si adatta anche come cinerario per la conservazione delle ceneri di defunti.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, recante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 21 Ossario comune

Nel cimitero si deve prevedere un ossario comune ove possono essere raccolte e depositate le ossa provenienti dalle esumazioni e/o estumulazioni così come le ceneri. Tale manufatto dovrà essere custodito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico, difeso dalle infiltrazioni di acqua e facilmente ispezionabile dagli addetti. Dovranno inoltre prevedersi quelle cautele atte a prevenire atti vandalici.

Art. 22 Dimensioni e tipologia di cappelle di famiglia

I lotti da dare in concessione ai privati per l'edificazione di cappelle di famiglia non possono avere una superficie maggiore di 16,00 mq. Si fa eccezione nel caso di lotto d'angolo nel qual caso, per motivi di accessibilità, di luce ed areazione, può essere concessa una superficie sino a 20,00 mq.

Le cappelle di famiglia devono avere altezza massima fuori terra non superiore a m. 4,00 e possono essere costruite sia in muratura ordinaria che in calcestruzzo. Per altezza si intende la differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, e il livello costituito dalla linea inferiore di gronda del tetto o del solaio piano. L'aggetto della gronda dovrà essere non superiore ad 1/5 dello spazio interposto tra le cappelle. La distanza tra pareti fronteggianti di cappelle contigue non può essere inferiore a 50 cm.

Le costruzioni devono avere una tipologia quadrangolare in pianta, con eventuale ipogeo ubicato al livello interrato contenente loculi ed ossari disposti su cinque livelli compreso il piano terra. Nello spazio sovrastante, sulle pareti laterali, vanno ubicate le cellette ossario contenenti i resti mortali. La morfologia deve essere a linee semplici secondo le indicazioni metodologiche dell'architettura contemporanea.

TITOLO V: ORNAMENTO DELLE AREE CIMITERIALI

Art. 23 La manutenzione dell'area

Sarà cura del comune mantenere e potenziare il verde esistente, provvedere alla pulizia dei viali, dare decoro all'ambiente.

Saranno a carico dei privati concessionari dei loculi/cappelle cimiteriali/aree di inumazione/cripte le attività di pulizia delle relative aree prospicienti i loculi/cappelle cimiteriali/aree di inumazione/cripte.

Art. 24 Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni, da parte dell'ente comunale, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 25 Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. , con spese a carico dei concessionari, che si estendano fuori dalle aree concesse o lungo i marciapiedi prospicienti i loculi o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO VI: INUMAZIONI E TUMULAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 26 Inumazione e Tumulazione- Definizione dei termini e metodologia

Inumazione: seppellimento nel terreno della salma contenuta in una cassa di legno.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune. L'autorizzazione alle inumazioni avrà la durata di 20 anni dal giorno del seppellimento. Le inumazioni nei cimiteri comunali saranno autorizzate solo ed esclusivamente ai residenti, ai nati nel Comune di Sesta Godano ma non residenti.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Tumulazione: consiste nel disporre il feretro in nicchie o loculi separati.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e l'art. 22 del presente regolamento.

Art. 27 Tumulazione provvisoria

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente tumulato in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Resp. del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi.

Il canone di utilizzo, da versare anticipatamente, è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate per intero.

Le concessioni provvisorie di cui al presente art. lettera a-b, sono ammesse solo se il concessionario, oltre alla stipula della concessione, provvederà al pagamento anticipato di **polizza fideiussoria o di deposito cauzionale in favore del comune**, a garanzia che al termine della concessione provvisoria si provveda alla sistemazione definitiva del feretro.

Tale intervento è da considerarsi come estumulazione straordinaria (prima di venti anni dalla data di tumulazione) e quindi dovrà essere eseguito solo in presenza del coordinatore sanitario della ASL competente per territorio, il quale dovrà constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, si potrà consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento, così come stabilito dall'art. 88 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.

Art. 28 Esumazioni ordinarie

Il turno ordinario di inumazione è di 20 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento ed eseguite a cura di ditte specializzate nel settore.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si procede alla raccolta dei resti mortali con successivo deposito in ossario.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile a carico dei familiari.

Per i resti mortali da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 29 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimenteriali comunali e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere al cancello del cimitero, sulle singole croci o cippi e all'Albo Comunale con congruo anticipo di almeno 60 giorni – salvo i casi di forza maggiore che rendano non procrastinabile l'intervento di esumazione.

L'area cimiteriale dove devono avvenire le esumazioni verrà recintata in modo da impedire sia l'accesso al personale non addetto che la visione delle operazioni. L'area includerà un numero di tombe tali da essere esumate in un mese circa. Le operazioni di esumazione devono avvenire e si devono concludere all'interno del recinto predetto.

Art. 30 Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e cioè dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno successivo.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio dell'Azienda A. S. L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Tutte le esumazioni straordinarie si eseguono in presenza del medico preposto dalla ASL competente per territorio e non solo quelle ordinate dall'autorità giudiziaria.

Art. 31 Estumulazioni

L'estumulazione consiste nell'apertura del tumulo (loculi, cripte, cappelle, ecc.) e si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Estumulazioni ordinarie

Vengono eseguite:

- a) allo scadere delle concessioni temporanee, i Servizi Cimiteriali provvedono a spedire agli interessati, 30 (trenta) giorni prima della scadenza, un avviso contenente tutte le informazioni necessarie. Nel caso di impossibilità di individuare gli interessati, si provvederà attraverso l'affissione dell'avviso sul cancello del cimitero, sulle lapidi dei loculi, all' Albo pretorio e sul sito del Comune di Sesta Godano (SP) per 60 (sessanta) giorni consecutivi. Tale affissione ha valore di comunicazione legale agli interessati;
- b) su richiesta dei familiari per le concessioni perpetue, non prima di 20 (venti) anni dalla tumulazione.

Gli interessati devono presentare domanda al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I resti delle salme mineralizzate possono essere collocati in ossari, in loculi perpetui, in tombe di famiglia, trasferiti fuori Comune o depositi nell'ossario comune . Le salme non mineralizzate devono essere cremate o inumate per un periodo di anni 5 a cura e spese dei familiari.

Estumulazioni straordinarie

Sono straordinarie tutte le estumulazioni effettuate prima dei termini previsti per quelle ordinarie e vengono autorizzate esclusivamente per traslazioni , trasporto in altro comune, cremazioni.

Gli interessati devono presentare domanda al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 (venti) anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Le estumulazioni straordinarie, a richiesta dei familiari, possono essere effettuate solo nel caso in cui il feretro debba essere trasferito ad altra sepoltura nello stesso cimitero o in altro cimitero o nel casi in cui debba essere cremato o traslato e a seguito dell'autorizzazione del sindaco.

Art. 32 Avvisi di scadenza e modalità per le estumulazioni

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Responsabile dell'Area Amministrativa cura la stesura dello scadenzario delle concessioni a scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'ingresso del cimitero nel quale si trova il loculo, in prossimità del loculo stesso ed all'Albo pretorio on line del comune per 60 giorni consecutivi.

I concessionari, se reperibili, sono informati direttamente della prossima scadenza:

I concessionari stessi, o loro eredi, o parenti in linea retta o collaterale, o affini, devono presentarsi presso l'ufficio competente per esprimere la propria volontà in merito alle seguenti possibilità:

1)-rinnovo della concessione, sottoscrivendo il modulo che sarà reso disponibile anche sul sito web, ovvero inviandolo al comune unitamente a copia di documento di riconoscimento e codice fiscale.

Il rinnovo della concessione, che dovrà avvenire al più tardi entro 3 mesi dalla scadenza della concessione originaria, mediante stipula di apposito atto di rinnovo, potrà avere la durata di 10, 20, 30, 40 anni e sarà subordinata al pagamento della tariffa determinata dalla Giunta Comunale.

I concessionari stessi, o loro eredi, o parenti in linea retta o collaterale, o affini, possono, collocare i resti mortali o ceneri, in ossario o loculo contenente salma di familiare, attraverso l'inserimento di ceneri o urne.

Le ceneri possono essere conservate anche presso l'abitazione di un familiare.

2)-l'estumulazione della salma avviene mediante intervento di ditta specializzata e attivazione di procedura di inumazione per 5 anni eventuale o cremazione dei resti. Tutte le spese saranno a carico dei concessionari stessi, o loro eredi, o parenti in linea retta o collaterale, o affini.

In caso di mancato adempimento da parte dei parenti, l'Amministrazione Comunale, provvederà d'ufficio con onere da addebitarsi agli stessi.

I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e vi è disinteresse da parte dei congiunti, il Comune provvederà all'avvio al forno crematorio e le ceneri deposte nell'ossario comune. Tutte le spese per le operazioni di cui sopra saranno sempre sostenute dai familiari ai sensi dell'articolo 433 c.c. In mancanza di adempimento da parte dei familiari provvederà d'ufficio il comune con oneri da addebitarsi agli stessi familiari.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Area Amministrativa con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dall'autorità giudiziaria, l'onere economico è posto a carico dei soggetti richiedenti l'intervento.

Art. 33 Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, o in loculi, tombe o cellette ossario date in concessione, le ossa devono essere contenute in cassette di zinco.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa o dell'urna contenente le ceneri anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma, nel limite massimo di n. 2 cassette ossario e/o 2 urne oppure una cassetta ossario ed un'urna.

Per quanto riguarda gli ossari è consentito inserire negli stessi una cassetta ossario e un'urna cineraria oppure due urne cinerarie ovvero una cassetta ed un'urna.

Sulla cassetta contenente le ossa e sull'urna dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto. Il collocamento della cassetta contenente le ossa o le ceneri è sottoposta al pagamento della somma prevista dalla tariffa vigente al momento dell'operazione cimiteriale.

È consentito inserire sia le ossa che le ceneri nella stessa misura di cui sopra, anche all'interno di loculi in concessione di anni 99 o perpetui, in questo caso si perderà il diritto, a seconda dei casi (anni 99 o perpetuità) alla perpetuità e la concessione in essere avrà la durata di anni quaranta a far data dall'inserimento nel loculo dell'urna o della cassetta ossario nella stessa misura sopra indicata.

Anche in questo caso è dovuto il pagamento della somma prevista dalla tariffa vigente al momento dell'operazione cimiteriale.

In tutti i casi sopra indicati di inserimento di urne e/o cassette ossario in loculi o ossari già occupati è necessaria l'autorizzazione di tutti gli aventi diritto o possibili interessati alla sepoltura originaria.

Art. 34 Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Resp. del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano

in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

I rifiuti cimiteriali nonché gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazione o dalle estumulazioni, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e dal D.Lgs. n. 152/2006.

TITOLO VII: CREMAZIONE

Art. 35 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui al 1° comma dell'art. 79, del D.P.R. 10.06.1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà

espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza.

Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

c) Altra documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Art. 36 Urne cinerarie

1) **Ciascuna urna cineraria**, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2) A richiesta degli interessati l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, ossario, loculo, tomba di famiglia, secondo le disposizioni e le tariffe di concessione cimiteriale;

a) **le urne cinerarie** possono essere accolte anche in colombari appartenenti a Privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10/9/90 , n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

3) **Le urne cinerarie** possono essere consegnate **in affido** direttamente al coniuge, ai figli o parenti e affini, che ne facciano richiesta al Sindaco o suo delegato, in conformità a quanto stabilito dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari in materia.

Art. 37 Affidamento delle ceneri

1) **Le ceneri** derivanti dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro i dati anagrafici del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

2) **L 'affidamento familiare** di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune competente del luogo di conservazione delle ceneri dove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa dal defunto in vita per iscritto, o della volontà espres-

sa dal defunto in vita verbalmente , resa nella forma di auto dichiarazione da parte degli aventi diritto ai sensi del, D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, **l'affidatario unico** deve garantire in ogni momento, la localizzazione, la conservazione e la custodia dell'urna.

3) **La consegna dell'urna** cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

4) **In caso di disaccordo** tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero,(deposito a pagamento) finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

5) **In caso di decesso o d'inabilità dell'affidatario**, l'urna cineraria , in mancanza di aventi diritto che ne richiedono l'affido, torna sotto la responsabilità dell'amministrazione comunale che la tumula nel cimitero più vicino al luogo di residenza, in cinerario singolo sottoposto al pagamento del canone di concessione o in cinerario comune.

6) **I soggetti richiedenti** presentano al comune competente per luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, i dati identificativi del defunto; la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria, il consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale, il luogo di conservazione dell'urna, i dati della persona a cui può essere consegnata l'urna per il trasporto;

7) **Il luogo ordinario di conservazione** dell'urna cineraria in affidamento è stabilito nella residenza dell'affidatario, è' obbligo dello stesso di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri e, se diverso dalla residenza al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto.

8) **La variazione di residenza** dell'affidatario, comporta l'obbligo di segnalazione al Comune di residenza della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria.

9) Nel caso in cui **l'affidatario intenda recedere** dall'affidamento delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero, allegando alla domanda di rescissione il relativo atto di affidamento.

10) **Di ogni affidamento** di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in **apposito registro**, anche a tenuta informatica, con l'indicazione di ogni variazione intervenuta.

11) **L'affidatario** in conformità alle disposizioni legislative sono sottoposti al rispetto della normativa in materia e se del caso passibili di sanzioni amministrative o denuncia all'autorità giudiziaria ove ne ricorrano gli estremi.

Art. 38 Dispersione delle ceneri

1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, solo su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.

2) Nel caso la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello ove è avvenuto il decesso, oltre all'autorizzazione di cui al comma 1, occorre il nulla osta del Comune in cui avviene la dispersione;

3) La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, o in natura o in aree private all'aperto previo il consenso dei proprietari, la dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 n° 8 del decreto legislativo n° 285 del 30 Aprile 1992 (nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti secondo le disposizioni consentite dalla legislazione vigente.

4) La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lettera d, della legge 30 marzo 2001, n° 130, o da personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto.

5) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal parente più prossimo.

TITOLO VIII: CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 39 Concessioni per sepolture private

Per le sepolture private è concesso, secondo le indicazioni della G. C., l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o dal concessionario.

Le aree possono essere concesse in uso esclusivamente per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, o per la conservazione di resti mortali.

Le concessioni in uso dei manufatti riguardano:

- a) cappelle di famiglia, per sepolture di famiglie in ipogeo con sovrastante vano contenente ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.
- b) edicole per sepolture di famiglie e collettività in ipogeo con sovrastanti loculi a parete a più posti, con ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.;
- c) ossari costituiti da un insieme di loculi o ossarietti, o anche urne cinerarie per la conservazione di resti mortali, costruiti dal comune o dal concessionario;

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di quanto previsto nell'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Art. 40 L'atto di concessioni per sepolture private

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 41 Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (tombe e cappelle di famiglia);
- b) in 40 anni per gli ossarietti;
- c) in 40 anni per i loculi.

Per le concessioni di cui ai precedenti punti a) ,e b), a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo. Per le concessioni di cui al precedente punto c) si può rinnovare anche per 10, 20, 30, 40 anni.

Per le sepolture singole a tumulazione, nel caso in cui la sepoltura privata individuale venga liberata dal feretro a seguito di estumulazione ordinaria o straordinaria, prima della scadenza della concessione, si determina la scadenza anticipata della stessa e la sepoltura privata ritorna alla disponibilità dell'ente senza che il Concessionario o i suoi eredi possano pretendere nulla dal Comune. In caso di retrocessione - senza che sia stato utilizzato

il loculo - di contratto di loculo, il Concessionario si potrà avvalere di un rimborso di una somma così determinata:

- 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia se il contratto di concessione sia stato stipulato entro 5 anni dalla rinuncia;
- 40% della tariffa in vigore al momento della rinuncia se il contratto di concessione sia stato stipulato entro 10 anni dalla rinuncia;
- 30% della tariffa in vigore al momento della rinuncia se il contratto di concessione sia stato stipulato entro 20 anni dalla rinuncia;
- 20% della tariffa in vigore al momento della rinuncia se il contratto di concessione sia stato stipulato entro 30 anni dalla rinuncia;
- 0% della tariffa in vigore al momento della rinuncia se il contratto di concessione sia stato stipulato oltre 30 anni dalla rinuncia;

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto medesimo.

Le eventuali spese di estumulazione e/o esumazione restano a carico degli eredi.

Per i rinnovi e per i prolungamenti delle concessioni si applica il tariffario vigente al momento della richiesta.

Art. 42 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno dei Cimiteri Comunali può essere riservata, su proposta della G.M., apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Resp. dell'Area Amministrativa potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che hanno dato un contributo rilevante alla vita sociale, culturale, politica, religiosa della comunità locale debitamente individuata dall'Amministrazione Comunale.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "*cittadini benemeriti*".

La concessione in uso delle sepolture di cui innanzi, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 43 Vigenza di precedenti concessioni

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 44 Modalità di concessione

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità:

- la residenza nel comune di Sesta Godano;
- la nascita nel comune di Sesta Godano anche senza residenza successiva;
- la data di presentazione della domanda di concessione;
- le persone che abbiano il coniuge o parenti in linea retta entro il 1° grado sepolti nel cimitero del Comune;

Art. 45 Pagamento della concessione

Il pagamento per la concessione di opere cimiteriali di nuova costruzione da realizzare da parte del soggetto concessionario, il cittadino assegnatario dovrà versare al comune, o al soggetto concessionario, al momento della stipula del rogito di concessione, un acconto pari al 30% del totale dovuto; la restante somma potrà essere versata in due restanti rate, entrambe pari al 35% del totale dovuto, la prima entro sei mesi e la seconda entro i dodici mesi dal momento della stipula.

Tutti termini di pagamento sopra indicati sono perentori. Il mancato loro rispetto comporta, dopo una diffida a provvedere entro i successivi 10 gg., la revoca della assegnazione ed il trattenimento, a titolo di penale, degli acconti versati.

La stipula del rogito dovrà avvenire nella sede Comunale davanti al Segretario Comunale ed in presenza del Responsabile dell'Area Amministrativa che controfirmerà l'atto di concessione, il tutto nelle forme stabilite nei regolamenti vigenti.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto alla sola restituzione della somma versata dai richiedenti..

Art. 46 Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° sia del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, di qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi more uxorio del concessionario o dei suoi eredi al momento del decesso. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione e debitamente verificata dagli uffici attraverso uno stato di famiglia alla data della morte del concessionario o dei suoi eredi.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Qualora il concessionario voglia concedere un loculo all'interno della propria cappella privata ad un estraneo potrà procedere previa comunicazione scritta al Comune.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

TITOLO IX RINUNCIA, DECADENZA, ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 47 Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere sulla quali non siano state iniziate (come accertato da inizio lavori c/o Ufficio tecnico) le opere necessarie alla tumulazione. In tal caso spetterà al concessionario il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa pagata.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 48 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, nessun indennizzo per le opere costruite.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 49 Revoca

Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 92, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di quanto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per

la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 50 Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;
- e) quando, alla morte degli aventi diritto, nessun soggetto abbia richiesto, in qualità di erede legittimo, la voltura della concessione nel termine di un anno dall'evento.
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 51 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Le spese, per gli interventi eseguiti a cura del Comune, verranno effettuate a carico dei privati concessionari decaduti o eredi.

Art. 52 Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Le spese, per gli interventi eseguiti a cura del Comune, verranno effettuate a carico dei privati concessionari o eredi le cui concessioni non sono state oggetto di rinnovo.

TITOLO X - COSTRUZIONI E LAVORI CIMITERIALI

Art. 53 Manutenzione delle opere private

La manutenzione delle sepolture private (tombe e cappelle di famiglia) spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. Gli interventi di manutenzione sono quelli descritti nel punto successivo, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Per la realizzazione dei suddetti lavori, il singolo concessionario dovrà presentare apposita documentazione progettuale (definita nel Regolamento Edilizio Comunale) ai fini del rilascio del necessario titolo abilitante da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, così come previsto dalla normativa tecnica ed edilizia vigente al momento della richiesta di realizzazione lavori.

Sulle sepolture private (tombe e cappelle di famiglia) sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia e restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia così come descritti all'art. 10 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Il progetto dei suddetti interventi deve comunque prevedere l'utilizzo di materiali conformi alle indicazioni del Titolo IV della L.R. n. 35/87, oltre a rispettare le prescrizioni tecniche previste dal D.P.R. 285/90 s.m.i. e anche dalla L.R. 9/1983 s.m.i.

Art. 54 Costruzione delle opere - Termini

Le concessioni in uso di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia edilizia e dal presente regolamento, entro e non oltre 6 mesi dalla data della stipula della concessione. L' esecuzione delle opere deve avvenire entro e non oltre 24 mesi dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto. Il mancato rispetto dei termini indicati comporta, la decadenza della concessione.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, per una sola volta una proroga di 12 mesi.

Art. 55 Accesso al cimitero per lavori vari

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per la realizzazione dei suddetti lavori, il singolo concessionario dovrà presentare apposita documentazione progettuale ai fini del rilascio del necessario titolo abilitante da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, così come previsto dalla normativa tecnica ed edilizia vigente al momento della richiesta di realizzazione lavori.

Le imprese esecutrici dei lavori dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione di lavori edili e impiantistici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. In particolare dovrà essere dimostrata l'iscrizione alla CCIAA per l'attività da svolgere, il possesso del DURC in corso di validità e il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio, nel rispetto rigoroso di qualsivoglia prescrizione disposta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in discarica autorizzata; in ogni caso l'impresa deve ripulire l'area di cantiere e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. È' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune. È' inoltre vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi l'area adiacente alla costruzione deve essere riordinata e libera da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. È' inoltre vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune.

Le imprese devono sospendere almeno 3 giorni prima, tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo della commemorazione dei defunti, festività natalizie e pasquali.

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Possono essere impartite opportune disposizioni, fatti rilievi o contestazioni in merito all'esecuzione dei lavori.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà comunicarlo al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

È' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque

quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte degli imprenditori e/o dei relativi dipendenti, oltre all'eventuale incameramento della cauzione di cui sopra, può comportare la revoca dell'autorizzazione annuale o il suo mancato rinnovo.

Art. 56 Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido con l'imprenditore della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

TITOLO XI - LE POMPE FUNEBRI

Art. 57 Imprese di Pompe Funebri - Funzioni – Autorizzazioni

I trasporti di salme si effettuano in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento nonché ulteriori ed eventuali documenti previsti per legge. Lo stesso incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al responsabile del cimitero di destinazione.

Il personale incaricato presso il cimitero riceve il feretro, controlla le autorizzazioni al trasporto ed alla sepoltura, dispone la sepoltura.

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione al trasporto sia se la salma è diretta al cimitero locale che se è diretta in cimitero di altro comune, tramite l'ufficio anagrafe e stato civile, a seguito di istanza fatta dall'impresa funebre, incaricata dalla famiglia del defunto ad effettuare il trasporto funebre. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata direttamente all'incaricato del trasporto in possesso di specifica qualifica professionale e dipendente dell'impresa autorizzata all'esercizio del trasporto di cadaveri.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 58 Divieti

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO XII - TARIFFE E SANZIONI

Art. 59 Tariffe

Ogni anno, entro il 31 marzo e, comunque, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe possono essere variate con Deliberazione di G.C. tenendo in considerazione anche la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 60 Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative nella misura minima di € 25,00 ad un massimo di 500,00 €, così come previsto dall'art. 7 bis del D.LGS n. 267/2000, in relazione all'entità della violazione. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria è autorizzato all'irrogazione delle sanzioni.

TITOLO XIII – LAMPADE VOTIVE

Art. 61 - Campo di applicazione.

Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per la illuminazione votiva:

- a) dei loculi cimiteriali;
- b) delle tombe di famiglia;
- c) di colombari, ossari, cinerari;
- d) in corrispondenza di cippi ricordo, ecc.,

limitatamente alle zone già servite da linea principale.

Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione comprendono gli impianti di illuminazione.

Il servizio può essere svolto direttamente dal Comune o conferito in concessione previa procedura di evidenza pubblica.

Art. 62 - Orario del servizio - Sospensione del servizio.

Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo (giorno e notte).

Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comportano rimborsi agli utenti.

Art. 63 - Convenzione di utenza e tariffe.

Il servizio, a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983), è assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dalla giunta comunale.

Ogni utenza può essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue.

All'atto della convenzione l'utente versa al Comune o alla ditta concessionaria le seguenti somme:

- a) tutte le spese contrattuali;
- b) le spese di primo impianto in misura fissa per tutte le utenze;
- c) il canone fino al 31 dicembre, determinato in dodicesimi, per ogni punto luce, comprendente:
 - la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
 - il ricambio delle lampade;
 - l'erogazione dell'energia elettrica.

Art. 64 - Modalità per il pagamento del canone.

Il canone, annualmente anticipato, è versato entro il 31 dicembre al Comune o alla ditta concessionaria di ogni anno presso la tesoreria comunale in una delle seguenti forme:

- direttamente allo sportello della tesoreria comunale;
- a mezzo di versamento sul conto corrente postale.

Qualora il servizio sia svolto direttamente dal comune il mancato versamento entro il 31 dicembre comporta l'immediata iscrizione a ruolo, con pagamento in una sola rata, con le procedure previste dalle norme vigenti.

Se il canone non viene pagato, si procederà alla chiusura dell'allaccio successivamente a preventiva diffida ad adempiere.

Art. 65 - Durata della convenzione.

La durata minima del contratto di utenza è di un anno decorrente dalla data di stipula della convenzione.

Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.

I contratti di utenza si intendono tacitamente rinnovati in assenza di disdetta entro il 30 giugno dell'anno in corso.

Art. 66 - Richiesta di utenza.

La richiesta di utenza può essere fatta in qualsiasi momento e l'adozione è accettata solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.

Art. 67 - Censimento delle utenze in atto.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale cura:

- a) la raccolta di tutte le convenzioni in atto;
- b) la elencazione delle dette convenzioni in apposito registro;
- c) la proposta di regolarizzazione delle utenze non risultanti da atto scritto.

Art. 68 - Regolarizzazione delle utenze in atto.

Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito atto, possono essere regolarizzate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare l'utenza fissando un termine, non inferiore a 30 giorni, per farne richiesta.

TITOLO XIV - NORME FINALI

Art. 69 Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc) o l'apposizione (di croci, lapidi, busti) o la costruzione (di tombe, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 70 Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

Art. 71 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 72 - Rinvio dinamico.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 73 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.